

Omologazione risultati gare del 8/02/2020 - 11° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
KAWASAKI RUGBY CALVISANO	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	33 - 32 (3- 4)		Sig. BORASO F.
HBS RUGBY COLORNO 1975	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	23 - 30 (2- 5)		Sig. GNECCHI G.
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL (Posticipata al 9/02/2020)	-MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	29 - 16 (4- 1)		Sig. VEDOVELLI F.
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	-IM EXCHANGE VIADANA 1970	23 - 37 (2- 4)		Sig. BOTTINO M.
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	-VALORUGBY EMILIA SSD ARL	36 - 29 (3- 4)		Sig. PIARDI A.
LAFERT R. SAN DONA'	-ASD RUGBY LYONS	20 - 16 (2- 1)		Sig. TOMO' E.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	46	11	10	0	1	34	293	161	132	0	11
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	43	11	8	1	2	42	335	188	147	0	11
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	40	11	7	1	3	41	309	240	69	0	11
KAWASAKI RUGBY CALVISANO	39	11	8	0	3	33	280	195	85	0	11
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	37	11	8	0	3	35	271	168	103	0	11
MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	24	11	5	0	6	18	190	228	-38	0	11
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL	24	11	5	0	6	26	214	253	-39	0	11
LAFERT R. SAN DONA'	22	11	4	1	6	23	204	234	-30	0	11
IM EXCHANGE VIADANA 1970	21	11	3	1	7	24	202	235	-33	0	11
HBS RUGBY COLORNO 1975	15	11	3	0	8	26	227	354	-127	0	11
ASD RUGBY LYONS	14	11	2	0	9	23	219	314	-95	0	11
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	7	11	1	0	10	21	170	344	-174	0	11

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD IN DATA 4/02/2020

Il Giudice Sportivo,

Vista l'istanza presentata società **FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA**, a mezzo PEC in data 4 febbraio 2020 (prot. 321/5 febbraio 2020) a firma del Presidente pro tempore, il Comm. Francesco ZAMBELLI, con la quale si chiedeva, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore Michele RIZZO tesserato per la società PETRARCA RUGBY S.r.l. in relazione a fatti violenti che ha visto coinvolto il proprio tesserato Andrea MENNITI IPPOLITO, durante la gara del Campionato Peroni top 12 PETRARCA RUGBY S.r.l. - FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA del 2 febbraio 2020.

Considerato che l'istanza era corredata da un filmato della gara, da una foto che riprendeva la fase del placcaggio portato dal RIZZO al MENNITI IPPOLITO, da una certificazione medica rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Padova e dall'attestazione del versamento del contributo per accesso alla giustizia;

Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR ed acquisite al fascicolo d'ufficio la memoria difensiva della società PETRARCA RUGBY S.r.l., dichiara conclusa e completa la fase dell'istruttoria.

L'istanza trae origine dalla doglianza contenuta nell'istanza di cui si discute poiché a dire della società **FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA** "...in occasione della gara del campionato Nazionale di Top 12 svoltosi in data 2 febbraio 2020 tra le squadre della S.S. Petrarca Rugby e della Femi Cz Rugby Rovigo Delta al minuto 21.16 del primo tempo con la gara sul risultato di 6-0 a favore del Petrarca e nel corso di un'azione d'attacco alla mano de Rovigo il giocatore con la maglia n. 10 della Rugby Rovigo, Andrea Menniti Ippolito placcato dal 13 del Petrarca, nel mentre stava cadendo a terra a seguito dello stesso placcaggio del giocatore del Petrarca avendo già trasmesso il pallone e senza gli appoggi subiva un violento secondo placcaggio al collo da parte del giocatore n. 1 del Petrarca Michele Rizzo che contestualmente colpiva con l'avanbraccio il volto del giocatore Menniti Ippolito; il n. 10 del Rovigo era costretto a seguito dell'infortunio subito ad abbandonare il campo. Tale azione che appare corrispondente al quella sanzionata dall'art. 27 lettera s) del Reg. di Giust. (qualora placchi un avversario in modo pericoloso o mentre sta saltando con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da 2 settimane a tre mesi) non veniva sanzionata dall'arbitro la stessa come emerge dal video e dalla fotografia che si allegano appare illecita e meritevole di sanzione da parte del Giudice Sportivo".

Aggiungeva l'istante che "l'azione del giocatore Rizzo del Petrarcaaggravato dalle circostanze previste dalle lettere a) e b) del II comma dello stesso art. avendo il giocatore n.1 del Petrarca colpito alla testa con il proprio braccio il giocatore n. 10 del Rovigo approfittando della vulnerabilità dell'avversario nel momento in cui lo stesso si trovava per effetto del primo regolare placcaggio del n. 13 sollevato da terra, privo di appoggi e già senza palla come chiaramente visibile nelle immagini televisive...".

Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD IN DATA 4/02/2020

Resisteva con una memoria difensiva la **PETRARCA RUGBY S.r.l.** che aveva modo di replicare sollevando una eccezione di inammissibilità dell'istanza "....secondo l'art. 41 del regolamento di giustizia che disciplina l'utilizzo della cd prova televisiva, gli organi di giustizia hanno la facoltà di utilizzare riprese televisive o filmate ... nelle seguenti ipotesi.... B) qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.....l'esposizione della normativa disciplina l'utilizzo della prova televisiva e consente di formulare la presente eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla società Rugby Rovigo. Invero come detto la lettera b) dell'art 41 consente l'utilizzo della prova televisivaquindi a) deve trattarsi di fatti violenti b) commessi volontariamente; c) in situazione di gioco fermo o estraneo all'azione di gioco d) non essere rilevati dagli ufficiali di gara e) devono aver causato lesioni gravi o gravissime. Sezionata la previsione normativa vediamo ora la applicazione al caso di specie. Non si verifica il requisito a) in quanto intendendosi per fatto violento un fatto dolosamente diretto a colpire scorrettamente un avversario esso non si verifica; manca certamente la volontarietà; non siamo in situazione di fatti commessi a gioco fermo o di estranei all'azione di gioco essendo la questione al centro dell'azione; l'arbitro ed il giudice di linea l'hanno certamente rilevata essendo il primo a poco più di un metro ed il secondo all'altezza dell'azione, non ha ostacoli visivi di sorta ed anch'egli non ritiene di richiamare il direttore di gara per la applicazione di eventuali sanzioni semplicemente gli stessi non hanno ritenuto di punirla in quanto non scorretta non violenta o antisportiva come pare anche alla scrivente; dal fatto contestato non sono derivate lesioni gravi o gravissime nella accezione dettata dall'art. 583 codice penale.....L'istanza proposta è quindi del tutto inammissibile come si confida di aver evidenziato...."

Nel merito, invece, la difesa del PETRARCA RUGBY S.r.l., evidenzia come "...l'azione in esame, infatti, è all'evidenza una normale azione di gioco nell'ambito della quale Michele Rizzo tenta di placcare Andrea Menniti Ippolito ciò mentre il proprio compagno n. 13 dall'altro lato effettua la stessa iniziativa difensiva. Il giocatore n. 13 del Petrarca riesce a placcare il giocatore n. 10 del Rovigo con due (letteralmente due) secondi di anticipo rispetto a Michele Rizzo, togliendo gli appoggi al giocatore n. 10 che si abbassa repentinamente ovviamente Michele Rizzo non può avvedersi di questo fatto, avendo già iniziato la propria azione di placcaggio. Egli tecnicamente utilizzando i termini di World Rugby "committed to the tackle", quindi può regolarmente portare a termine l'azione intrapresa. Purtroppo come detto il contemporaneo placcaggio del n. 13 del Petrarca determina un improvviso ed imprevedibile abbassamento del giocatore n. 10 del Rovigo da ciò derivando l'impatto che ha comportato l'infortunio del giocatore stesso. E' di tutta evidenza solo esaminando la sequenza di gioco e considerando adeguatamente la tempistica dell'azione che l'azione posta in essere dal Michele Rizzo non è finalizzata al compimento di una scorrettezza ma è una regolare azione di gioco che ha avuto esito sfortunato ed imprevedibile per la concomitanza del placcaggio del giocatore del 13 del Petrarca.....ovviamente lo scontro è duro e francamente dispiace che abbia determinato un infortunio ma esso non pare molto diverso da tanti altri cui si assiste quotidianamente nei campi da gioco".

L'istanza è ammissibile ma non merita accoglimento.

Il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e non suscettibile di essere derubricato a prova di rango inferiore se non in presenza di evidenti contraddizioni.

Il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara.

Il rapporto redatto dal signor Federico VEDOVELLI non riporta l'episodio riferito dall'istante, dunque, è legittima la richiesta di visione del filmato della partita, ai sensi dell'art. 41 – (prova televisiva) del Regolamento di Giustizia.

A nulla valgono le doglianze prospettate dal PETRARCA RUGBY S.r.l., le quali, semmai possono essere valutate dal Giudice Sportivo nella fase successiva alla visione del filmato. Invero il Giudice Sportivo non avrebbe altro modo per visionare le immagini e decidere se le stesse soddisfano il detto dall'art. 41 e delle sue applicazioni. In altre parole le eccezioni sollevate dal PETRARCA RUGBY S.r.l. sono verificabili ed eventualmente accoglibili solo dopo la visione del filmato non certo prima anche perché il Giudice Sportivo è onerato della visione solo dopo aver giudicato ammissibile la prova televisiva richiesta dall'istante.

La richiesta della prova televisiva per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, sono portati all'attenzione del Giudice Sportivo dall'istante e vengono valutati esclusivamente con il referto arbitrale.

Se questi fatti sono riportati nel referto arbitrale non viene dato ingresso alla visione della prova video, nel caso contrario, invece, il Giudice Sportivo ha come parametro il rapporto del direttore di gara e generalmente ammette la richiesta, salvo poi intervenire sul merito della stessa e provvedere al suo rigetto qualora non vengano soddisfatte le fattispecie dedotte e chiaramente indicate nella lettera b) del medesimo articolo.

L'istanza di inammissibilità proposta con la memoria difensiva dalla PETRARCA RUGBY S.r.l. deve intendersi rigettata.

Le immagini visionate presentano piena garanzia tecnica e documentale, attestano l'azione di gioco per cui si discute e che è stata perfettamente descritta dalla parte nei loro scritti difensivi.

Il Giudice Sportivo ritiene che le argomentazioni proposte dalla difesa della PETRARCA RUGBY S.r.l. siano condivisibili e meritevoli di accoglimento con contestuale rigetto dell'istanza formulata dalla FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA.

Invero il giocatore del PETRARCA RUGBY S.r.l. Michele RIZZO, cerca di placcare il giocatore del FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA e si posiziona per affrontare correttamente il placcaggio. Qualche istante prima del placcaggio del RIZZO, il giocatore del Rovigo MENNITI IPPOLITO veniva anche placcato da un altro giocatore del PETRARCA RUGBY.

Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD IN DATA 4/02/2020

Le immagini sono chiare nel mettere in rilievo come il placcaggio posto in essere dal n. 13 del PETRARCA RUGBY S.r.l. fa abbassare repentinamente il MENNITI IPPOLITO verso terra prima dell'intervento del RIZZO e che quando quest'ultimo opera a sua volta il suo intervento, il giocatore MENNITI IPPOLITO era in posizione diversa in termini di altezza (più in basso in posizione di caduta quando impatta con il RIZZO).

A parere del Giudice Sportivo è condivisibile la ricostruzione operata dalla PETRARCA RUGBY S.r.l. quando evidenzia come l'azione posta dal RIZZO sia configurabile come un placcaggio regolarmente iniziato, ma per un fatto improvviso ed imprevedibile (abbassamento del MENNITI IPPOLITO a seguito di un concomitante placcaggio di altro giocatore) comporta un contatto con la testa dell'avversario che potrebbe integrare gli estremi del fallo di gioco per placcaggio alto. Tuttavia, la circostanza esimente sopradescritta del repentino cambio di altezza del portatore di pallone fa ritenere non sussistente l'elemento cardine dell'azione di antigiooco.

La volontarietà.

*Invero l'art. 41 più volte richiamato pone come limite quello che l'azione di antigiooco **debba essere volontaria**, rendendo esenti da responsabilità e, quindi, da sanzione, tutti quei falli accaduti accidentalmente e/o comunque non volontari.*

In altri termini appare sufficientemente provato e riscontrato che il RIZZO cerca di effettuare un placcaggio regolare, che nell'azione che pone in essere entra in gioco un fattore non previsto, cioè quello del repentino abbassamento del giocatore da placcare e che l'impatto ha per oggetto la parte del collo, senza volontarietà. Per i motivi sopraindicati non si può neppure dirsi che il RIZZO abbia tenuto una condotta incauto o spericolata.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 27 1. Lettera s) e punto 2 lettere a) e b) nonché gli artt. 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia FIR, **rigetta l'istanza** presentata dalla società FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA in data 4 febbraio 2020 e stante la soccombenza dispone incamerarsi il contributo per accesso alla giustizia versato a mezzo bonifico bancario.

Roma, 13 febbraio 2020

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- BROGLIA NICOLO', della RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL, espulso temporaneamente al 6° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- BONIFAZI ALBERTO, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo

- CATELAN MATTIA, della RUGBY SAN DONA' SSD R.L., espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo

- PETILLO LUCA, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo

- AFAMASAGA FAIALAGA, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 9° del 1°tempo ed al 32° del 2°tempo, infraz. Art. 026/02 lett. B) (DOPPIO CARTELLINO GIALLO), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA AUTOMATICA (dal 9/02/2020 al 15 febbraio 2020 compresi)**

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)